

R.G. n. 3641/2022

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - dr. Domenico Bonaretti | - presidente relatore |
| - dr.ssa Alessandra Aragno | - consigliere |
| - dr.ssa Manuela Cortelloni | - consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R.G. n. 3641/2022, promossa con atto di citazione in opposizione *ex art.* 840 c.p.c. notificato in data 23.12.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.05.2023,

T R A

in persona _____, con sede legale in _____

_____,
- *Opponente*

E

- *Opposta*

OGGETTO: Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.) –
106001

Conclusioni

Per l'Opponente

«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

- IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto n. 4982/2022 emesso nel procedimento avente R.G. V.G. n. 1008/2022 dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano in data 23 novembre 2022, pubblicato in data 25 novembre 2022 e in pari data notificato, con il quale è stata dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, dei lodi arbitrali pronunciati in Inghilterra in data 25 luglio 2019, 16 settembre 2021 e 14 luglio 2022 per le ragioni di cui in narrativa;

- IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o revocare il decreto n. 4982/2022 emesso nel procedimento avente R.G. V.G. n. 1008/2022 dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano in data 23 novembre 2022, pubblicato in data 25 novembre 2022 e in pari data notificato, con il quale è stata dichiarata l'efficacia, nella Repubblica

*Italiana, dei lodi arbitrali pronunciati in Londra (Regno Unito) rispettivamente in data 25 luglio 2019, 16 settembre 2021 e 14 luglio 2022 dal collegio arbitrale composto dai
nell'ambito del procedimento
arbitrale n. 183975 amministrato dalla London Court of International Arbitration, per le
ragioni di cui in narrativa;*

- IN OGNI CASO: con vittoria dei compensi e delle spese di causa, con maggiorazione del 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre a IVA, CPA e a ogni dovuta, ulteriore maggiorazione di legge».

Per l'Opposta

«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:

- premessa ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso;

- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare l'opposizione avversaria in quanto del tutto infondata e/o inammissibile, per i motivi svolti in narrativa;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il procedimento di riconoscimento ed esecuzione

1.1. Con ricorso ex art. 839 c.p.c. dell'11/11/2022, Trasteel domandava al Presidente di questa Corte il riconoscimento, l'efficacia e l'esecutorietà di n. 3 lodi arbitrali resi a Londra (UK) dalla *London Court of International Arbitration*, in data 25 luglio 2019, 16 settembre 2021 e 14 luglio 2022, in esito al procedimento arbitrale rituale n. 183975; con vittoria di spese e onorari del giudizio.

1.2. Il Presidente delegato, ritenuta la regolarità formale dei lodi, in accoglimento del ricorso, dichiarava, con decreto n. 1008/2022 del 23 – 25/11/2022, *«l'efficacia nella Repubblica Italiana dei lodi arbitrari pronunciati in Inghilterra in data 25/07/2019, 16/09/2021 e 14/07/2022»*.

II. Il procedimento di opposizione

2.1. Con atto di citazione *ex art.* 840 c.p.c, notificato in data 23/12/2022,

conveniva in giudizio _____,

opponendo il decreto presidenziale di efficacia dei lodi e sostenendo, a supporto dell'opposizione proposta, che la controversia decisa dai lodi non poteva essere oggetto di compromesso secondo la legge Italiana; ne chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la revoca, con vittoria di compensi e spese. L'Opponente, inoltre, nel rilevare che il decreto opposto non aveva statuito in ordine all'esecutorietà delle pronunce arbitrali, pure domandata da _____ muoveva espressa contestazione anticipata e in via preliminare a richieste di concessione di esecutorietà (anche soltanto provvisoria) che eventualmente fossero state formulate da quest'ultima nel corso del procedimento di opposizione.

2.2. Si costituiva _____ con comparsa del 4/5/2023, contestando le ragioni tutte spiegate con l'avversaria opposizione, sostenendone l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza e chiedendone, per l'effetto, il rigetto; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

2.3. All'udienza del 24/5/2023, la Corte, sentiti i difensori delle Parti e invitatili a precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali. La causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del 5.10.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con unico motivo di opposizione, l'Opponente deduce incompromettibilità della controversia secondo la legge italiana, richiamando l'art. 840, comma 5, n. 1), c.p.c..

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. L'Opponente, intendendo provare, ai sensi della disposizione del codice di rito da ultimo richiamata, che la controversia decisa dai tre distinti lodi inglesi non poteva essere oggetto di compromesso secondo la legge italiana, sottolinea che _____ era (e tuttora è) sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della L. 18 febbraio 2004, n. 39 e che, secondo quanto disposto dall'art. 13, D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (avente contenuto analogo all'art. 13 L. Fall.), sarebbe esclusivamente il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e, nella fattispecie, il Tribunale di Milano, in virtù della *vis attractiva* di natura funzionale e inderogabile, competente a conoscere e giudicare in ordine alla controversia insorta tra _____ e _____ e rimessa, invece, a procedimento arbitrale estero.

Sostiene l'Opponente, infatti, che tale controversia, in quanto inerente all'accertamento di crediti vantanti da _____ verso l'amministrazione straordinaria, afferisca alla dichiarazione di insolvenza e che, pertanto, il Foro funzionale inderogabile individuato dal citato art. 13 D. Lgs. n. 270/1999 imponga l'incompromettibilità della medesima vertenza alla cognizione arbitrale, stante l'apertura della procedura concorsuale a cui _____ è sottoposta, per esigenze di tutela della *par condicio creditorum*.

3.1.2. Occorre, innanzitutto, rilevare che non sussiste un'incompatibilità ontologica tra fallimento (e procedure concorsuali in genere) e arbitrato: si noti, ad esempio, come il curatore abbia facoltà di concludere compromessi (art. 35 L. Fall.) o di formulare al giudice delegato la proposta di nomina di arbitri (art. 25 L. Fall.) e tali disposizioni, giova precisare, si rendono applicabili anche al procedimento di amministrazione straordinaria, giusto richiamo compiuto dall'art. 19 D. Lgs. 270/1999.

Tale compatibilità è stata avvalorata, a più riprese, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità¹, che, muovendo dagli artt. 72 e 83-bis L. Fall., ha ritenuto che, in ipotesi di subentro, da parte del curatore, nel contratto contenente clausola compromissoria, la stessa conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore subentrato, in virtù della biunivocità del legame contratto-clausola, osservando che,

¹ Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10800; Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694.

diversamente, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

Occorre anche tenere presente che, nel caso in esame, la scelta di devoluzione della controversia all'arbitro inglese è avvenuta successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (21 gennaio 2015), in quanto il contratto di compravendita intercorrente tra le parti, contenente la relativa clausola, ivi *sub art. 15*, risulta sottoscritto dalla Amministrazione Straordinaria in data 19 marzo 2018.

Non si vede, dunque, perché il curatore, con la scelta di subentrare in un contratto soggetto a clausola compromissoria, debba essere onerato al rispetto di quest'ultima, al pari di ogni altra clausola del medesimo contratto, e non debba invece esserlo l'amministrazione straordinaria, in ipotesi di sottoscrizione *ex novo* di un contratto siffatto. Una simile soluzione appare quantomeno irrazionale, quando non contraria ai doveri di correttezza e buona fede e non può certamente essere invocata da parte dell'Opponente per sottrarsi, strumentalmente, agli obblighi da sé medesima contrattualmente assunti.

Né può sostenersi che tale soluzione venga a pregiudicare il principio della *par condicio* che caratterizza le procedure concorsuali, trattandosi qui di pronuncia che potrà essere fatta valere nei confronti della procedura soltanto nel rispetto del principio da ultimo richiamato.

Si noti, inoltre, che l'accertamento extra-fallimentare del credito risulta ulteriormente avvalorato, avendo avuto la Suprema Corte² occasione di chiarire che la procedura di verifica del passivo prevista dalla legge fallimentare trova significative eccezioni. Tra esse, oltretutto, figura la sentenza straniera che accerta un credito al di fuori del procedimento di cui agli artt. 93 ss. L. Fall., sentenza che ben potrà essere oggetto di riconoscimento interno, non sussistendo alcun principio di ordine pubblico, interno o di derivazione eurounionale, ostativo a tale esito.

Di qui il rigetto dell'opposizione.

² Cass., 15 aprile 2019, n. 10540.

3.2. In applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'Opponente le spese del giudizio, che pare congruo liquidare - secondo il D.M. 13 agosto 2022, n. 147 e applicando i parametri adeguati dello scaglione di riferimento per valore di causa (euro 2.710.339,03), nella misura di euro 15.643,00 (di cui euro 4.822,00 per la fase di studio, euro 2.804,00 per la fase introduttiva ed euro 8.017,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovute. Ad esse vanno aggiunte le spese della procedura relativa al decreto opposto, che pare congruo liquidare in complessivi euro 4.827,00, sempre oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovute.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'opposizione *ex art.* 840 c.p.c., proposta da

avverso il decreto n. 1008/2022 del 23 – 25 novembre 2022 della Corte d'Appello di Milano, così provvede:

- rigetta integralmente l'opposizione e conferma, pertanto, il decreto impugnato;
- condanna a rifondere a
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 20.470,00,
oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovute.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05 ottobre 2023

Il presidente est.

Domenico Bonaretti